

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori PETROCELLI, MARTON, MONTEVECCHI, CIOFFI, MORONESE, SANTANGELO, SERRA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2015

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’ENI SpA

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta ha come oggetto l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su ENI SpA e sui fenomeni di corruzione ad essi correlati.

L’obiettivo principale della Commissione è quello di analizzare il legame tra le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria di Eni SpA e delle società interamente partecipate o controllate dalla stessa e il fenomeno della corruzione, che presenta per la sua dimensione, estensione e profondità, connessioni dirette con il sistema politico, con la pubblica amministrazione, con il sistema delle autonomie locali, con i corpi tecnici e con i funzionari dello Stato, con il mondo delle imprese e più in generale dell’economia e della finanza.

Eni è stata ed è a tutt’oggi parte in numerosi procedimenti civili e amministrativi e in

azioni legali collegati allo svolgimento delle attività industriali, nonché in diversi contenziosi fiscali: da quello relativo all’omesso pagamento ICI per alcune piattaforme petrolifere localizzate nelle acque territoriali del Mare Adriatico, all’accertamento per la concessione di Cabinda in Angola. Il contenzioso penale più significativo, soprattutto in ambito ambientale, ha visto la società coinvolta in un procedimento relativo alla raffineria di Gela, in un procedimento relativo alle aree site nei comuni di Cassano allo Ionio e Cerchiara di Calabria, nelle indagini che interessano la Syndial SpA (che gestisce le attività di risanamento ambientale per Eni dei siti industriali e le attività di dismissione impianti) nel sito di Crotone, nel processo che vede imputate la Syndial e la Versalis SpA (che gestisce, direttamente o tramite controllate all’estero, la produzione e la

commercializzazione di prodotti petrolchimici) per disastro ambientale e avvelenamento di acque e sostanze destinate all'alimentazione a Porto Torres. Ma ciò che desta grande preoccupazione è il grado di coinvolgimento sempre maggiore dell'ENI in presunti casi di corruzione e, segnatamente, di corruzione internazionale.

Nel giugno 2004, la magistratura ha avviato indagini sugli appalti stipulati dalla società controllata EniPower (la società per le attività di generazione di energia elettrica) e sulle forniture di altre imprese alla stessa EniPower, dalle quali è emerso il pagamento illecito di denaro da aziende fornitrici di EniPower ad un dirigente della medesima società. È tuttora pendente, presso la procura della Repubblica di Milano, un procedimento penale in merito ad ipotesi di corruzione internazionale in relazione alle attività Eni in Kazakhstan. Il predetto procedimento è stato riunito con un altro riguardante un parallelo filone di indagini riferite ad attività condotte da Eni in Iraq. Nel 2011, infatti, è stato notificato, presso gli uffici di Eni Zubair SpA e presso gli uffici di Saipem SpA di Fano, un decreto di perquisizione degli uffici di alcuni dipendenti del gruppo e di società terze in relazione ad ipotesi di reato «al fine di influire illecitamente nell'aggiudicazione di gare all'estero», in particolare, per attività in Iraq, «in cui sono coinvolte, come stazione appaltante, società del Gruppo Eni».

Il 4 febbraio 2011 è stata formulata ad Eni SpA, dalla procura della Repubblica di Milano, ai sensi dell'articolo 248 del codice di procedura penale, la richiesta, inviata per competenza a Saipem SpA, di trasmettere – con riferimento a «ipotesi di reato di corruzione internazionale» – documentazione relativa ad attività di società del Gruppo Saipem in Algeria (contratto GK3 e contratto Galsi/Saipem/Technip). L'indagine verteva su presunte ipotesi corruttive che si sarebbero verificate, sino al marzo 2010, relativamente ad alcuni contratti che Saipem aveva acquisito in Algeria. La presunta tangente, da circa

198 milioni di dollari, sarebbe stata versata dalla Saipem, la società di ingegneristica e costruzioni che Eni controlla al 43 per cento, all'allora ministro dell'energia algerino e al suo *entourage* per ottenere sette grandi appalti petroliferi del valore di oltre 8 miliardi di euro. Risultano, in atto, indagati, con riferimento a Saipem, un dipendente e alcuni *ex* dipendenti, tra i quali l'*ex* amministratore delegato – CEO e l'*ex* Chief Operating Officer della *Business Unit Engineering & Construction*. Al reato inizialmente ipotizzato di concorso in corruzione internazionale si è aggiunto a carico di alcuni, tra i quali l'*ex* amministratore delegato di Eni SpA, la dichiarazione fraudolenta dei redditi, per mezzo di false fatturazioni e falso impianto contabile.

La procura di Milano ha aperto dallo scorso anno un'ulteriore inchiesta che verte su un'ipotesi di corruzione internazionale di notevoli dimensioni. Tra gli indagati compaiono l'attuale amministratore delegato dell'Eni, il suo predecessore e altri due *manager*, tra cui il direttore delle operazioni e tecnologie. Secondo la procura di Milano, il pagamento di 1,09 miliardi di dollari al governo nigeriano per ottenere la concessione decennale del campo di esplorazione petrolifera Opl 245, al largo della Nigeria, che sembrerebbe contenere riserve di idrocarburi stimate in 500 milioni di barili equivalenti di petrolio, nasconderebbe una gigantesca tangente. La cifra predetta infatti sarebbe stata girata dal governo africano alla società nigeriana Malabu Oil & Gas, controllata dall'*ex* ministro nigeriano del petrolio, per poi essere ripartita tra i protagonisti nigeriani e italiani dell'operazione.

Alla luce dei fatti predetti, che hanno evidenziato il pervicace coinvolgimento del personale dell'Eni e delle società controllate nell'ambito di numerose inchieste giudiziarie, si reputa dunque necessario ed urgente approfondire le ragioni che hanno portato a tali operazioni, nonché comprendere quali correttivi possano essere apportati a livello normativo per rendere più trasparente la ge-

stione delle società a partecipazione pubblica e per contrastare più efficacemente la corruzione.

Le indagini della magistratura, che chiamano in causa dirigenti di rilievo del gruppo e persone ad esse collegate, esigono che si faccia la massima chiarezza, tenuto conto che tali fatti si scontrano con gli obiettivi che Eni proclama di perseguire nella lotta alla corruzione. L'Eni, infatti, è, a parole, fortemente impegnata nell'affermazione di valori quali la legalità, l'equità e l'integrità, come si osserva anche nel codice etico che si è data. Nel codice etico sono vietate espressamente «pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri». Come affermato dalla stessa società, nel proprio sito, il codice deve essere rispettato da tutto il personale Eni e deve essere anche accettato da tutti i fornitori in sede di qualifica. Attraverso l'adesione al *Global Compact*, in particolare al suo 10° Principio, Eni si è impegnata a rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e i *Business Principles for Countering Bribery* di *Transparency International*.

Inoltre, successivamente all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, Eni ha adottato le «Linee Guida Anti-Corruzione», con l'obiettivo di fornire ai propri dipendenti e collaboratori le adeguate conoscenze per prevenire e contrastare atti di cor-

ruzione. E' evidente, quindi, come il coinvolgimento del *management* di Eni nei diversi presunti casi di corruzione precedentemente riportati suscita forti dubbi in merito alla reale efficacia degli *standard* etici e anti-corruzione di cui le società si dotano e, in particolare, del ruolo che a fini anticorrittivi e di legalità può svolgere l'azionista pubblico nelle società a partecipazione statale.

Proprio per tali motivi, all'articolo 1, si propone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato di Eni SpA per la quale sono previsti poteri di acquisizione di informazioni e notizie, anche presso le autorità giudiziarie. Alla Commissione è affidato il compito di accertare i fatti e le cause che hanno generato il sorgere di fenomeni corruttivi e di indagare le connesse responsabilità. Le lettere da a) a q) del comma 1 dell'articolo 1 indicano, nel dettaglio, i compiti affidati alla Commissione.

L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione e la disciplina per la nomina del presidente da parte del Presidente del Senato.

Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano gli aspetti relativi all'acquisizione di atti e documenti, alla raccolta di testimonianze, nonché ai vincoli di riservatezza e segretezza.

L'articolo 6 regola l'organizzazione interna della Commissione. L'articolo 7 stabilisce la durata della Commissione.

In considerazione dell'importanza e dell'urgenza dell'attività di inchiesta sopra esposta, si auspica un celere e positivo esame della presente proposta.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e finalità della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e degli articoli 162 e 163 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI SpA, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) verificare i criteri di gestione dell'azienda, con particolare riferimento alle agevolazioni statali, dirette o indirette, ricevute a vario titolo e il rispetto delle finalità dichiarate di uso di tali risorse;

b) indagare sui fenomeni corruttivi emersi, anche a livello internazionale, sulle relative responsabilità nonché sui rapporti tra vertici delle imprese pubbliche e private operanti nel settore ed esponenti politici ed istituzionali;

c) indagare, in particolare, sulle eventuali ipotesi di riciclaggio di denaro emerse in relazione a transazioni connesse a concessioni e operazioni anche internazionali;

d) individuare le connessioni tra le attività illecite e le altre attività economiche, anche con particolare riguardo alle attività in altri Paesi ed alle relative transazioni;

e) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti o di omissioni nel controllo da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici competenti operanti nel settore;

f) verificare il rispetto e l'attuazione delle disposizioni vigenti relative alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione;

g) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pub-

blici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune;

h) verificare l'impatto negativo del fenomeno corruttivo, sotto il profilo economico, sul sistema produttivo del settore, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di trasparenza della spesa pubblica finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese, nonché le ricadute in campo ambientale;

i) esaminare i criteri di selezione dei progetti di ricerca in corso e di quelli già completati nei settori «oil & gas», sia sul territorio nazionale che in ambito internazionale;

l) indagare sui modelli organizzativi e le prassi aziendali volte a consentire o favorire l'accantonamento di fondi, il trasferimento di capitali, l'instaurazione di relazioni con istituti di credito nazionali o esteri ai fini della costituzione di conti bancari interessati da flussi finanziari quale corrispettivo per l'affidamento di lavori in violazione di leggi, norme o regolamenti ovvero dei doveri di ufficio e dei principi di sana gestione aziendale, compresi gli eventuali aspetti fiscali e i profili connessi alla trasparenza e alla veridicità dei conti sociali;

m) verificare i meccanismi incrociati di affidamento di appalti e subappalti, l'impatto sui costi e l'eventuale utilizzo di altre società quale strumento per la contabilità occulta di utilità finalizzate ad agevolare la conclusione di determinati accordi;

n) verificare i criteri con cui sono state assegnate le consulenze nel corso degli ultimi dieci anni, la congruità dei compensi e l'incidenza delle medesime sul bilancio di ENI SpA;

o) verificare i criteri e la congruità delle retribuzioni percepite dagli amministratori di ENI SpA;

p) accertare se esistono documenti all'estero che si renda necessario acquisire;

g) estendere le attività di indagine di cui alle lettere precedenti alle società interamente partecipate o controllate dal gruppo, con particolare riferimento alla società Saipem SpA.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

2. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione, sulle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sessanta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono

meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonde, in tutto o in parte, notizie, deposizioni, atti o documenti

del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 7.

(Durata)

1. La Commissione conclude i lavori entro un anno dalla sua costituzione. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini.